

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 20/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini		
NUMERO ATTO	COM (2010) 666 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0326 (NLE)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	15/11/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	27/01/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	31/03/2011		
ASSEGNATO IL	02/03/2011		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	24/03/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	22/03/2011
OGGETTO	Rimozione delle restrizioni vigenti all'uso dei vaccini inattivi contro la febbre catarrale degli ovini (<i>bluetongue</i>).		
BASE GIURIDICA	<p>Il documento originario, predisposto dalla Commissione il 15 novembre 2010 (COM(2010) 666 def.), qualificava la proposta come atto di competenza esclusiva del Consiglio. Ne individuava la base giuridica nella direttiva 92/119/CEE del Consiglio (art. 15, secondo trattino): il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare provvedimenti in relazione a misure per la lotta e lo sradicamento delle malattie riportate nell'Allegato I, che comprende appunto la <i>bluetongue</i>.</p> <p>Tale impostazione non è stata condivisa dal Consiglio, che ha ritenuto di individuare una base giuridica più appropriata nell'art. 43, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa</p>		

consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli (...) e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca".

La modifica della base giuridica sottopone la proposta alla procedura di codecisione, che coinvolge il Parlamento europeo accanto al Consiglio, e la rende soggetta al controllo di sussidiarietà e proporzionalità. Per questo il Consiglio ha proceduto a trasmetterne il testo ai Parlamenti nazionali e ad avviare la procedura di cui al protocollo (n. 2) che, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, riguarda i soli progetti di atti legislativi.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: l'azione coordinata al livello europeo assicura un valore aggiunto alle misure di profilassi contro la *blue tongue*. Solo norme comuni a tutti gli Stati membri permettono, infatti, di evitare che eventuali focolai di malattia apparsi in uno Stato membro si propaghino, attraverso il commercio o la movimentazione degli animali, anche nel resto dell'Unione.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

I vaccini vivi (modificati o attenuati), attualmente in uso contro la febbre catarrale bovina, possono esporre, a causa di fattori diretti e indiretti di contagio, i capi di bestiame non vaccinati al rischio di contrarre il *virus* in maniera indesiderata.

Poiché i vaccini inattivi perfezionati negli ultimi anni eliminano tale rischio, l'aggiornamento della direttiva 2000/75/CE è ritenuto dalla Commissione europea auspicabile e necessario per "riflettere i progressi tecnologici compiuti in campo farmaceutico".